

# Formazione generale


## Unità Didattica 1

“Normativa in materia di sicurezza sul lavoro”



# I. Normativa di riferimento

- ✓ Codice penale
- ✓ Codice civile
- ✓ Costituzione
- ✓ Statuto dei lavoratori
- ✓ Normativa comunitaria
- ✓ D. lgs. n. 81/08 (cd Testo Unico)



# I. Normativa di riferimento

- ✓ Normativa regionale (art. 117 Cost.)
- ✓ Contratti collettivi




***Principio della gerarchia delle fonti***

## L'art. 2087 del codice civile

Impone all'imprenditore di adottare *“nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”*



Principio della *“massima sicurezza tecnologicamente possibile”*



# La Costituzione

Sono particolarmente rilevanti:



L' **art. 32** in base al quale il diritto alla salute diventa un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività;

L' **art. 35** che garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;

L' **art. 41** in virtù del quale l'iniziativa economica privata, seppur dichiarata libera, “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

# Il decreto legislativo 81/08

Il testo unico ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro.

Si applica a:

- ✓ tutti i settori di attività, privati e pubblici;
- ✓ tutte le tipologie di rischio;
- ✓ a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati.



***Applicazione particolareggiata per alcune categorie***

# II. Diritti e doveri dei soggetti aziendali

Gli attori del “sistema sicurezza”:

✓ datore di lavoro,

✓ dirigenti,

✓ preposti

✓ I lavoratori

...progettisti, fabbricanti, costruttori, installatori



***Principio di effettività***

# Gli attori del sistema sicurezza

- ✓ Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.)
- ✓ Gli addetti all'emergenza (Antincendio- Primo Soccorso)
- ✓ Il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
- ✓ Il medico competente qualora sia previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria.





# Il datore di lavoro

Obblighi non delegabili:

- Designazione del **RSPP**
- Valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (**D.V.R.**)



**tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché i rischi collegati allo stress lavoro – correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.



# Obblighi del DL e dei dirigenti

- ✓ Nominare del MC;
- ✓ Designare i lavoratori incaricati di gestione dell'emergenza
- ✓ Fornire i lavoratori di DPI;
- ✓ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- ✓ consentire all'RLS di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza;
- ✓ consegnare all'R.L.S. copia del D.V.R.



**Aggiornare le misure di prevenzione**

# Obblighi del DL e dei dirigenti

- ✓ Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni;
- ✓ Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.



# La riunione periodica

Nelle aziende/unità produttive che occupano **più di 15 lavoratori**, il datore di lavoro, direttamente o tramite il S.P.P., indice almeno una volta all'anno una riunione cui **partecipano:**

- ✓ il DL;
- ✓ l'R.S.P.P.;
- ✓ il MC;
- ✓ l'R.L.S.



# Obblighi del preposto

- ✓ sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi;
- ✓ verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✓ richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro;



# Obblighi del preposto

- ✓ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
- ✓ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- ✓ segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente ogni condizione di pericolo
- ✓ frequentare appositi **corsi di formazione**



# Obblighi dei lavoratori

- ✓ contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- ✓ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ✓ utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuali;



**partecipare ai programmi di formazione e di addestramento**

# Obblighi dei lavoratori

- ✓ segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- ✓ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
- ✓ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti.





# Compiti del SPP

- ✓ l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- ✓ l'elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure, nonché delle procedure di sicurezza e dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.



# Il medico competente

La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche:

- a) preventive per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) periodiche.
- c) su richiesta del lavoratore;
- d) in occasione del cambio della mansione;
- e) alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e bis) preventive in fase preassuntiva;
- e ter) precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni



# Gestione delle emergenze

Il datore di lavoro organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

designa preventivamente i lavoratori addetti alle emergenze.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione e, in ogni caso, devono:

- ✓ essere formati;
- ✓ essere in numero sufficiente;
- ✓ disporre di attrezzature adeguate.



# L'RLS

- ✓ accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- ✓ è consultato in ordine alla valutazione dei rischi ed alla attività di prevenzione;
- ✓ è consultato sulla designazione dell'RSPP, degli ASPP, degli addetti alle emergenze e del medico competente, nonché alla Formazione



# L'RLS

- ✓ riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti ...;
- ✓ riceve una formazione adeguata;
- ✓ formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- ✓ avverte il responsabile dell'azienda dei rischi.



# III. Il sistema sanzionatorio

Il Titolo I ha previsto sanzioni a carico di:

- ✓ datore di lavoro e dirigente (art. 55);
- ✓ preposto (art. 56);
- ✓ progettisti, fabbricanti, costruttori e installatori (art. 57);
- ✓ medico competente (art. 58);
- ✓ lavoratori (art. 59);
- ✓ componenti dell'impresa familiare, ...(art. 60);




**Il principio di specialità**

# La prescrizione



# Verifica della regolarizzazione





## IV. Organi di vigilanza, controllo e assistenza


- ✓ Il **Comitato per l'indirizzo** e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- ✓ La **Commissione consultiva permanente** per la salute e sicurezza sul lavoro
- ✓ I **Comitati regionali** di coordinamento presso ogni regione (DPCM 21 dicembre 2007)
- ✓ L'**INAIL**, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali



# Informazione ed assistenza

Svolgono attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione:

- ✓ le **Regioni e le Province autonome** (tramite le **Aziende Sanitarie Locali**);
- ✓ i **Ministeri dell'Interno** (tramite Il **Corpo dei vigili del fuoco**) del Lavoro e della previdenza sociale e dello Sviluppo economico, per il settore estrattivo;
- ✓ **l'INAIL**;
- ✓ gli **Organismi Paritetici** – gli Enti di patronato



**Sistema informativo nazionale (SINP)**

# Vigilanza

La vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta:

- ✓ dalle **ASL**
- ✓ dal personale ispettivo del **Ministero del lavoro**, della salute e delle politiche sociali
- ✓ per quanto di specifica competenza, dal **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, ...

